

proposta di legge n. 47

a iniziativa dei Consiglieri MARANGONI

presentata in data 29 ottobre 2010

MODIFICA ED INTEGRAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 13 MAGGIO 2003 N. 9: “DISCIPLINA PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI PER L’INFANZIA, PER L’ADOLESCENZA E PER IL SOSTEGNO ALLE FUNZIONI GENITORIALI E ALLE FAMIGLIE E MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 12 APRILE 1995 N. 46, CONCERNENTE: “PROMOZIONE E COORDINAMENTO DELLE POLITICHE DI INTERVENTO IN FAVORE DEI GIOVANI E DEGLI ADOLESCENTI”

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge, ovvero proposta di integrazione della legge attuale, è volta a favorire la vita familiare e lavorativa dei cittadini che siano residenti o svolgano attività lavorativa nelle Marche da un certo lasso di tempo; in particolare mira a far sì che per l'accesso ai servizi degli asili nido possano presentare apposita domanda solamente quei cittadini che abbiano la residenza o svolgano la loro attività lavorativa nelle Marche ininterrottamente da almeno quindici anni.

La ratio della proposta di legge in esame è sostanzialmente quella di circoscrivere la categoria di coloro i quali sono legittimati ad effettuare la predetta domanda, in ragione della limitatezza delle risorse finanziarie disponibili; in altri termini riteniamo che si debbano privilegiare quei cittadini che dimostrino di avere un serio legame con il territorio della nostra Regione, vuoi perché vi risiedono da almeno quindici anni, vuoi perché vi lavorano da analogo periodo.

D'altra parte è noto che, secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale, il legislatore regionale può senz'altro "introdurre regimi differenziati circa il trattamento da riservare ai singoli consociati" qualora si sia in presenza di "una causa normativa non palesemente irrazionale, o peggio ancora arbitraria" (in tal senso, Corte Cost., sent. 2 dicembre 2005, n. 432).

Nel caso di specie la ragionevolezza della proposta è evidente: trovare un giusto punto di equilibrio tra il contenimento della spesa pubblica e l'esigenza sociale di assicurare il beneficio del servizio asili nido al maggior numero possibile di famiglie. E questo equilibrio si può trovare inserendo negli asili nido i figli di famiglie socialmente integrate, ed in grado oggi di pagare una retta mensile equa. Questo valorizza anche il contributo che questi cittadini hanno dato negli anni con il loro lavoro alla creazione e allo sviluppo dell'attuale welfare, e premia il legame socio culturale creatosi con il territorio in cui vivono.

D'altro canto secondo la costante giurisprudenza della Corte Costituzionale, "il principio costituzionale di uguaglianza non tollera discriminazioni fra la posizione del cittadino e quella dello straniero solo quando venga riferito al godimento dei diritti inviolabili dell'uomo (sentenza n. 62/1994)" e l'accesso all'asilo nido di un figlio è un beneficio e non un diritto inviolabile.

Inoltre, sempre la Corte Costituzionale, con l'ordinanza n. 32 del 2008 dichiarava inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tar della Lombardia sulla l.r. n. 1/2005 della Lombardia in relazione ad una materia analoga alla presente.

Insomma, la modificazione che proponiamo non solo è politicamente opportuna (anzi doverosa), ma altresì pienamente conforme alla Costituzione.

Art. 1

(Modifica all'art. 7 della l.r. 9/2003)

1. Al comma 1 dell'art. 7 della l.r. 13 maggio 2003 n. 9 (Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica alla legge regionale 12 aprile 1995 n. 46, concernente: "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti") è aggiunto quanto segue: "Hanno titolo di precedenza assoluta per l'ammissione all'asilo nido, i figli di genitori residenti nella regione Marche da almeno quindici anni o che prestino attività lavorativa nella regione Marche ininterrottamente da almeno quindici anni."